

liquidazione controllata
12/2023

R.G. 64-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Francesco Abete	Presidente
Dott.ssa Valentina Vitulano	Giudice
Dott.ssa Anna Laura Magliulo	Giudice <i>est.</i>

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 64-1/2023, sul ricorso avente ad oggetto l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, depositato in data 14 maggio 2023 da:

Rosanova Raffaele, nato a Gragnano il 16 maggio 1968 (C.F. RSNRFL68E16E131M) ed ivi residente alla via Torricelli, numero 12, rappresentato e difeso come in atti, assistito dall'organismo di composizione della crisi, in persona del Gestore della crisi, dott.ssa Libera Curcio; ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma secondo, Codice della Crisi, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale; dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 268 Codice della Crisi e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c), atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 106.539,11, di cui € 2.323,40 in prededuzione, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente, pari a circa € 1.246,09 netti mensili;

7/10

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 Codice della Crisi per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma quarto, Codice della Crisi, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti; visti gli artt. 40, 268 e 269 e ss. Codice della Crisi;

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:

DICHARA

l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di Rosanova Raffaele, nato a Gragnano il 16 maggio 1968 (C.F. RSNRFL68E16E131M) ed ivi residente alla via Torricelli, numero 12;

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Anna Laura Magliulo

Liquidatore la dott.ssa Libera Curcio, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Torre Annunziata (Na), al n. 991, con studio in Pompei (Na), alla Via Lepanto, n. 46

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale l'elenco dei creditori e, nel caso di sentenza a carico di società, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 Codice della Crisi

ORDINA



la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma quarto, CCII come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 Codice della Crisi in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

ai sensi dell'art. 268, comma quarto, lett. b) Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in € 1.080,00 netti mensili e al netto dell'importo di € 166,09 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 283 Codice della Crisi l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 Codice della Crisi sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre



2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3; entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 Codice della Crisi; entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura; scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 Codice della Crisi; eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, Codice della Crisi; riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, Codice della Crisi ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 Codice della Crisi;



ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese

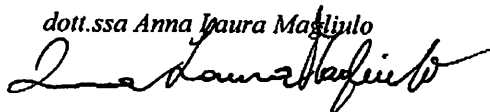
MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore ed a cura di quest'ultimo ai creditori.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18 luglio 2023

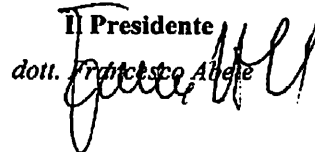
Il Giudice estensore

dott.ssa Anna Laura Magliulo



Il Presidente

dott. Francesco Abete



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
12 SET 2023
DEPOSITATO IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lore Nastro

